

Codice A1001B

D.D. 26 luglio 2016, n. 82

Consulente di fiducia; approvazione schema di contratto di affidamento dell'incarico.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, lo schema di contratto per l'affidamento dell'incarico di consulente di fiducia della Regione Piemonte, allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante;
- di stabilire che il contratto venga stipulato ai sensi dell'art. 33 lett. B) della L.R. 8/84;
- di dare atto che l'incarico di cui trattasi avrà decorrenza previa osservanza dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 14 del D.lgs. 25.5.2016 n. 97.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria SANTHIA'

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE DI FIDUCIA
DELLA REGIONE PIEMONTE**PREMESSO CHE:**

Con D.G.R. n. 47-9622 del 9.6.2003 la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 25 del CCNL del comparto Regioni- Autonomie Locali del 5.10.2001, 2° biennio economico, ha adottato il "Codice di Condotta" relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

l'art. 5, comma 1, del Codice di Condotta stabilisce che l'Amministrazione istituisce la figura del consulente di fiducia per la trattazione dei casi di molestia sessuale e violenza psicologica sul luogo di lavoro; il 2° comma dello stesso articolo fa poi riferimento ai requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico di consulente di fiducia. Figura che deve essere completamente estranea all'ente e possedere adeguata qualificazione e comprovata esperienza nella materia;

con determinazione dirigenziale n. 399 del 6.7.2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio è stato predisposto apposito bando per l'affidamento mediante procedura comparativa, a persona esterna all'ente, cui affidare l'incarico di consulente di fiducia della Regione Piemonte;

espletate tutte le procedure comparative, con determinazione n. 46 del 13.6.2016 il Dirigente del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del Personale ha provveduto all'aggiudicazione definitiva e al conseguente affidamento dell'incarico di "Consulente di Fiducia" al dottor
..... per la durata di anni due dalla sottoscrizione del contratto per un compenso lordo di 3000 euro annui

- Tutto ciò premesso

TRA:

la **Regione Piemonte** (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal responsabile del settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del Personale dott.ssa Anna Maria Santhià nata a Biella il 26.11.1955, domiciliato per la carica presso la sede del Settore medesimo in Torino – via Viotti n. 8 (in seguito denominata "L'Amministrazione"), ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R. 8/84

E

IL dott. - nato a (..) il e residente a – via N. -
CF

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo ed il consulente dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

ART. 2 – OGGETTO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 46 del 13.6.2016 l'Amministrazione conferisce al dott....., il quale accetta, l'incarico di Consulente di Fiducia .

L'incarico professionale di cui all'oggetto comprende le seguenti prestazioni:

trattazione dei casi di molestie sessuali e violenza psicologica sul luogo di lavoro e di condotta molesta/mobbing nel rispetto di quanto indicato negli artt. 6 e 7 del codice di condotta della Regione Piemonte e nel rispetto dell'art. 21 della legge 4.11.2010 n. 183.

ART. 3 – DURATA CONTRATTUALE

La durata dell'incarico è di due anni dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 4 – COMPENSO

Il compenso professionale lordo è pari a 3000,00 (tremila euro) annuali oneri fiscali inclusi.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con cadenza annuale previa rendicontazione dell'attività svolta.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Il consulente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 esmi ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine l'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture emesse dal consulente esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente "dedicato" le cui coordinate sono le seguenti: conto corrente bancario dedicato n. IBAN La persona delegata ad operare sul suddetto conto è

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il consulente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. (“piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

Il consulente deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, della predetta legge, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di successive variazioni, la generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come la generalità e il codice fiscale di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’Amministrazione non esegue alcun pagamento al consulente in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai commi precedenti. Di conseguenza i termini di pagamento s’intendono sospesi.

L’Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell’esecuzione del presente contratto sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Torino.

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del consulente tutte le spese relative alla stipulazione nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Il presente contratto non è soggetto ad I.V.A. e si procederà alla sua registrazione in caso d’uso.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Il Professionista nello svolgimento dell’incarico in oggetto è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/03 “Codice della privacy” e s.m.i.

ART. 10- CODICE DI COMPORTAMENTO

Il consulente si impegna ad osservare le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 1/602 del 24.11.2014 e modificato con DGR n. 1-1717 del 13.7.2015, di cui dichiara di averne ricevuto copia.

A tal fine il consulente dichiara di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento è causa di risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

IL DIRIGENTE

IL CONSULENTE